



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 77 DEL 28-11-2019

Oggetto: Eni Rewind spa - Brindisi - Modifica sostanziale dell'AIA, ex art. 29 nonies, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche riguardanti lo stabilimento denominato Impianto TAF

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Premesso che:

- il sig. Gianluca D'Aquila, in qualità di Gestore e TAF Management del complesso IPPC denominato Impianto TAF di Syndial S.p.A., con sede legale in Piazza Boldrini n. 1 in San Donato Milanese (MI) ed operativa alla Via Enrico Fermi n. 4 in Brindisi, ha presentato con nota acquisita al prot. 33954 del 16/11/2018 istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con provvedimento n. 1966 del 23/12/2009 e successivamente modificata con provvedimento n. 392 del 06/03/2012 e prorogata con nota prot. 62444 del 23/12/2015;
- con nota prot. 5244 del 13/02/2019 è stata indetta e convocata, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la conferenza di servizi per il 12 marzo 2019;
- l'Ufficio precedente, con propria nota prot. 9536 del 18/03/2019, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi, nel corso della quale sono state esaminate le modifiche proposte, sono stati acquisiti alcuni pareri e richieste di integrazioni, ed è stato stabilito di aggiornare i lavori al 10/04/2019, assegnando il termine del 29/03/2019 al proponente per la consegna della documentazione richiesta;
- il Gestore con nota acquisita al prot. 11350 del 02/04/2019 ha trasmesso la documentazione richiesta in Conferenza di Servizi;
- l'Ufficio precedente, con propria nota prot. 13768 del 19/04/2019, ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi, nel corso della quale è stato stabilito di concludere favorevolmente il procedimento di modifica sostanziale dell'AIA, alle condizioni e prescrizioni riportate nel testo del verbale e di demandare all'Ufficio competente – il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi – l'adozione del provvedimento definitivo di conclusione del procedimento;
- inoltre in data 10/09/2019, con nota acquisita al prot. 27372 la società Syndial S.p.A. ha chiesto all'Autorità Competente di prendere atto, nel procedimento di modifica sostanziale in corso, che nella fase di avvio dei moduli MPE le acque da essi provenienti saranno gestite come rifiuti e inviate a impianto di trattamento esterno;
- con nota prot. PM SUD/259/P2019/CM, acquisita al prot. 32908 del 29/10/2019, il dott. Carlo Montella, in qualità di procuratore della società Syndial Spa, ha comunicato che a far data dall'1/11/2019 la società ha cambiato la propria denominazione sociale in Eni Rewind S.p.A., lasciando invariati la sede legale, la sede operativa e i dati fiscali, e chiedendo pertanto che vengano attribuite ad Eni Rewind Spa le istanze inoltrate da Syndial Spa, non configurandosi l'insorgenza di un nuovo soggetto giuridico, ma solo la variazione della denominazione sociale;
- con nota acquisita al prot. 33221 del 31/10/2019 il Gestore ha trasmesso la certificazione ISO 14001:2015 n. 23667 rilasciata dall'ente Certiquality il 13/09/2018;
- con pec avente prot. 33233 del 31/10/2019 il Servizio Ambiente ha chiesto al proponente l'attestazione di versamento del saldo degli oneri istruttori, trasmessa dal Gestore via mail in data 21/11/2019;

Dato atto che:

- la documentazione complessivamente presentata dal proponente per il procedimento di modifica sostanziale dell'AIA, anche a seguito delle integrazioni, si compone degli elaborati elencati di seguito:

N.	Descrizione	Data emissione	Scala
RELAZIONI			
-	<i>Relazione tecnica - Comunicazione di modifica AIA ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.G.R. 648/2011 - Attuazione degli interventi previsti dal Progetto Operativo di Bonifica della Falda</i>	Novembre 2018	
All. 4	<i>Schede AIA modificate</i>	Novembre 2018	
All. 7	<i>Cronoprogramma attività presentato al MATTM</i>	Novembre 2018	
All. 8	<i>Dichiarazione di autenticità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 / 2000 delle informazioni - Gestore</i>	Novembre 2018	
All. 9	<i>Dichiarazione di autenticità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 / 2000 delle informazioni - ICARO</i>	Novembre 2018	
-	<i>Integrazioni a seguito di richieste da CdS del 12/03/2019 - Attuazione degli interventi previsti dal Progetto Operativo di Bonifica della Falda</i>	Marzo 2019	
Elaborati grafici			
All. 1	<i>Mappa di stabilimento con ubicazione degli interventi</i>	Ottobre 2018	-
All. 2	<i>Planimetrie di progetto MPE e Pretrattamento TAF</i>	Agosto – settembre 2018	varie
All. 3	<i>Planimetria impianto TAF in assetto futuro</i>	20/02/2017	-
All. 5	<i>Schemi di flusso assetto futuro</i>	Novembre 2018	-
All. 6	<i>Planimetria emissioni in atmosfera</i>	Ottobre 2018	-
Tav. 2	<i>Interventi di bonifica previsti dal POB e dall'addendum</i>	-	1:3.500

Preso atto che, dalla documentazione complessivamente presentata dal proponente e sopra elencata, si evincono gli elementi essenziali riportati di seguito:

Inquadramento territoriale e urbanistico:

- il sito Syndial si colloca nel polo chimico dell'area industriale di Brindisi, e rientra, secondo il PRG comunale approvato in zona D3 – Industriale produttiva (ASI) del Comune di Brindisi, oltre che all'interno del Sito inquinato di Interesse Nazionale per le Bonifiche (SIN) di Brindisi;
- le proprietà di Syndial occupano una superficie pari a circa 80 ettari all'interno dei confini del polo chimico ed un'ulteriore superficie pari a circa 200 ettari all'esterno dello stesso. In particolare l'impianto TAF ricopre una superficie totale pari a 8335 m²;
- l'area d'intervento è solo parzialmente compresa nella fascia di rispetto costiero ed esclusa da altre tipologie di vincoli derivanti dall'applicazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, approvato con DGR 176/15 e ss.mm.ii;
- le aree interessate dagli interventi in progetto non presentano pericolosità geomorfologica e idraulica, secondo le perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico adottato dall'Autorità di Bacino della Puglia;
- secondo quanto stabilito dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia lo stabilimento è ubicato in un'area soggetta a contaminazione salina;
- l'area non è inclusa in zone SIC (siti di importanza comunitaria) o ZPS (zone di protezione speciale); l'unico SIC presente, IT9140003 "Stagni e Saline di Punta della Contessa", è suddiviso in due aree l'una terrestre e l'altra marina, entrambe distanti circa 1 km dalle aree di intervento; il "Parco naturale regionale Salina di Punta della Contessa" (EUAP0580) è posto ai confini dell'area industriale;

Descrizione del progetto:

- le modifiche proposte riguardano le attività necessarie all'attuazione degli interventi previsti dal Progetto Operativo di Bonifica della Falda approvato con Decreto Ministeriale del 13/07/2016 prot 373/STA e consistono nei seguenti interventi:
 - Installazione di Sistema Multiphase Extraction (MPE);
Attraverso una pompa dedicata in grado di generare un grado elevato di vuoto, il sistema, tramite un terminale installato all'interfaccia aria-liquido all'interno di ciascun pozzo

interessato, permette l'emungimento della fase liquida e l'estrazione contemporanea delle sostanze volatili presenti nella zona insatura e in quella desaturata dall'azione di emungimento della fase liquida, grazie ad un fenomeno di volatilizzazione (stripping); inoltre determina la ventilazione del sottosuolo, grazie alla depressione indotta nella zona insatura e nella porzione di acquifero desaturato, così da attivare dei processi aerobici di degradazione nel sottosuolo ad opera di colonie di microrganismi autoctone (bioventing).

La tecnologia MPE utilizza dei sistemi di aspirazione ad elevata prevalenza collegati a pozzi fessurati in corrispondenza degli orizzonti maggiormente inquinati, sia insaturi che saturi.

I lotti di intervento previsti nel POB sono: 18 lotti nei settori A ed F (LNAPL) e 4 lotti nel settore E (DNAPL). Si prevede l'installazione di n. 4 moduli MPE nei settori A ed F e 1 nel settore E; l'installazione e la gestione di tale sistema sarà quella contenuta e approvata nel POB, secondo le fasi in esso previste.

Gli sfiati generati dall'esercizio degli impianti MPE sono trattati mediante due batterie di filtri a carboni attivi, posti in parallelo, e ciascuna costituita da due filtri in serie, ciascuno con il suo punto di emissione in atmosfera, uno di scorta all'altro; ognuno di tali sistemi sarà asservito a n. 2 unità di estrazione MPE. Si tratta principalmente di sfiati di VOC (BTEX dalle sezioni A - F), e verranno emessi in atmosfera mediante i **camini E2 A/B ed E3 A/B** (per le sezioni A - F).

I rifiuti prodotti, costituiti da idrocarburi (LNAPL) da separazione idrocarburi / acqua nelle sezioni A ed F e solventi (DNAPL) da separazione solventi / acqua nella sezione E saranno gestiti come depositi temporanei nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e delle procedure in essere in stabilimento.

Nella fase di avvio dei moduli MPE le acque da essi provenienti saranno gestite come rifiuti e inviate a impianto di trattamento esterno; successivamente saranno inviati all'impianto TAF, adeguato con gli interventi descritti di seguito.

- inserimento di una sezione di pretrattamento al fine di poter trattare le acque provenienti dai sistemi di bonifica tramite MPE;

L'impianto di pretrattamento sarà così costituito: accumulo ed equalizzazione delle acque da trattare in arrivo dai pozzi in serbatoio avente capacità di 1.000 m³ (denominato Ex serbatoio R02); filtrazione su filtro a sabbia per la rimozione di eventuali solidi sospesi; strippaggio a vapore della fase liquida contenente composti organici volatili; trattamento dei gas di estrazione da MPE con condensazione criogenica con azoto liquido per separare preliminarmente una maggior quantità di solventi allo stato liquido e successivo adsorbimento gas su carboni attivi e scarico in atmosfera; invio delle acque pretrattate al TAF esistente.

La portata totale stimata in ingresso al pretrattamento è pari a 35 m³/h.

L'esercizio della nuova sezione di pretrattamento TAF comporterà l'emissione in atmosfera degli sfiati derivanti dall'esercizio della sezione MPE dalla sezione E, a valle di adeguato trattamento di condensazione e filtri a carboni attivi. Si tratta principalmente di sfiati di VOC (solventi clorurati). Verrà quindi attivato un nuovo **camino denominato E1**.

I rifiuti prodotti saranno condensato di natura organica da sezione di strippaggio a vapore delle acque e condensato di natura organica da sezione di condensazione sfiati, da conferire a smaltimento presumibilmente come rifiuti pericolosi.

- interventi minori all'impianto esistente (filtro dual-media e cambio d'uso di un serbatoio) al fine di aumentarne la flessibilità;

Si prevede l'inserimento di un nuovo filtro Dual Media nella linea B dell'Impianto di Trattamento Acque di Falda (TAF) per aumentare la portata di trattamento della linea da 215 m³/h a 250 m³/h a seguito dell'incremento di portata proveniente dalle diverse aree del sito previsto per l'attuazione del POB. I filtri Dual Media sono costituiti da serbatoi in acciaio al carbonio cilindrici verticali a funzionamento automatico, riempiti con uno strato filtrante costituito da uno spessore superiore di pietra pomice di altezza 500 mm e granulometria da 1,4 a 1,6 mm e uno spessore inferiore di sabbia silicea di altezza 500 mm e granulometria 0,55 mm, e servono a proteggere l'azione adsorbente della sezione a carboni attivi rimuovendo i solidi sospesi e gli ossidi di ferro e manganese presenti nelle acque da trattare.

Attualmente è costituita da tre filtri FP21 - FP22 - FP23 e si prevede l'installazione di un quarto filtro FP24, avente le stesse caratteristiche di quelli esistenti.

- avvio di una sperimentazione per sostituire il biossido di cloro (ClO₂) con il permanganato di potassio (KMnO₄) come ossidante per evitare l'utilizzo di acido cloridrico e clorito di sodio e dismettere i reattori utilizzati per la produzione di biossido di cloro;

L'intervento proposto prevede l'avvio di una fase di sperimentazione in impianto TAF per testare l'utilizzo di permanganato di potassio (KMnO₄) in scaglie in alternativa al biossido di cloro (ClO₂) attualmente utilizzato come agente ossidante per l'abbattimento dei metalli attraverso la loro ossidazione per successiva precipitazione come idrossidi insolubili, allo scopo di aumentare la sicurezza del processo

La fase di sperimentazione, della durata di circa 3 mesi, prevede l'utilizzo del permanganato di potassio in alternativa al biossido di cloro; durante questa fase sarà mantenuta la possibilità di utilizzo di entrambi i prodotti.

Durante il periodo di sperimentazione sarà comunque garantito il rispetto dei limiti allo scarico imposti dall'AIA, prevedendo un piano di campionamento per valutare l'efficacia dell'abbattimento dei metalli e i dosaggi ottimali del nuovo ossidante.

Nella prima fase di sperimentazione saranno effettuati monitoraggi giornalieri per valutare l'efficacia di abbattimento dei metalli e la stabilizzazione dei parametri; poi saranno controllati solo i parametri definiti da Piano di Monitoraggio e Controllo con frequenza quindicinale.

Alla fine della fase di sperimentazione sarà prodotta una relazione contenente i risultati conseguiti e l'eventuale proposta di sostituzione del biossido di cloro con il permanganato di potassio.

In riferimento alla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento prevista dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art.5 comma 1, lettera v-bis, la sperimentazione proposta potrà, secondo quanto dichiarato dal Gestore, ridurre i rischi per la salute e l'ambiente in quanto verrà meno l'utilizzo di sodio clorito, unica sostanza identificata nell'analisi del documento sopra citato come pericolosa ai fini in esame, sostituita dal Permanganato di potassio, classificato come H315, H318, H410.

Lo stoccaggio, la movimentazione e l'impiego del permanganato di potassio avviene solo in aree pavimentate all'interno dell'impianto TAF; permangono dunque le stesse conclusioni dell'analisi precedente, e cioè che nel sito sono comunque in atto misure di prevenzione e mitigazione tali da garantire un'efficace protezione della matrice ambientale suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, per cui il Gestore dichiara che lo stabilimento non è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 29 ter comma 1 lettera m, cioè all'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento.

- interventi di ampliamento della pavimentazione delle aree dell'impianto TAF.

Nell'area dell'impianto TAF sarà ampliata la pavimentazione esterna mediante un massetto in calcestruzzo leggermente armato su un'area già munita di sottofondo in pietrisco costipato, per una superficie aggiuntiva di 283 m², rispetto all'attuale superficie di 4.655 m².

Il massetto di completamento sarà realizzato con adeguate pendenze per il convogliamento delle acque meteoriche nella rete fognante esistente e circoscritta da opportuna cordatura, sempre in calcestruzzo, in modo da formare un argine per eventuali sversamenti di liquidi durante le manutenzioni dei filtri dell'impianto TAF. Detta area non sarà utilizzata per depositi di materie, né sarà destinata a usi carrabili. Inoltre, dalle valutazioni condotte dal proponente, risulta che il volume aggiuntivo di acque di prima pioggia sarà pari a 1,5 m³ (pari al 6,5% del volume attuale), incremento idoneo ad essere gestito dall'attuale sistema di trattamento.

Tutto quanto sopra premesso

Richiamati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina nella Parte Seconda al Titolo III-bis l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- la L.R. n. 3 del 12/02/2014 *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”*;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*;
- la D.G.R. n. 1388 del 19/09/06 *“Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità competente”. Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”*;
- D.M. Ambiente n. 58 del 06.03.2017 *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’art. 8-bis”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 12.01.2018 *“Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’art. 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’art. 10 comma 3”*;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il vigente Statuto della Provincia di Brindisi;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali, che nel testo vigente, all’art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e quello sul Sistema dei Controlli interni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 4 del 19/01/2018, n. 6 del 29/01/2018 e n. 43 del 10/07/2018, n. 30 del 28.05.2019 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;

Preso atto:

- degli esiti della conferenza di servizi, svoltasi il 12 marzo e 10 aprile 2019 presso la Provincia di Brindisi;
- dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento, ed in particolare:
 - delle note prot. 17857 del 11/03/2019, acquisita al prot. 8774 del 12/03/2019, e prot. 27143 del 09/04/2019, acquisita al prot. 12622 del 11/04/2019, con cui Arpa Puglia – DAP di Brindisi esprime parere favorevole e *“rimanda l’approfondimento e la definizione degli altri aspetti emersi nella CdS, in seno a tavoli tecnici, già pianificati dal MATTM e di prossima convocazione, alla presenza di tutti gli Enti coinvolti”*;
 - della nota prot. 4049 del 28/02/2019 acquisita al prot. 7573 del 04/03/2019 con cui il MATTM precisa che *“gli interventi e le opere che possano interferire con le matrici suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovranno essere realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l’esecuzione della bonifica. Si ricorda infine che i suddetti interventi non dovranno determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area né causare incremento della contaminazione accertata”*;
 - della nota prot. 2010 del 09/04/2019, acquisita al prot. 12397 del 10/04/2019, con cui il Consorzio ASI comunica la favorevole presa d’atto, per quanto di competenza;

- della nota prot. 28807 del 09/04/2019, acquisita al prot. 12623 del 11/04/2019, con cui l'ASL Brindisi esprime parere di massima favorevole, con alcune prescrizioni;
- che non risulta espresso il parere del Comune di Brindisi;
- che non sono state espresse prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 ai sensi dell'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che non è pervenuta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia alcuna determinazione in merito alla sostanzialità ai fini VIA della modifica proposta, che viene pertanto intesa – come stabilito in conferenza di servizi – come dichiarazione di non sostanzialità ai fini VIA;
- che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni e che sono state esperite le misure di pubblicità previste dalla norma attraverso la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web della Provincia di Brindisi;
- che la società Polimeri Europa S.p.A. (in origine soggetto Gestore dell'impianto, oggi denominata Versalis) era già in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 per l'impianto all'atto del rilascio della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Brindisi n. 1196 del 23/12/2009 e che la stessa certificazione era in possesso di Syndial, che ne aveva dato evidenza nell'istanza di voltura della citata autorizzazione, poi sancita con la D. 395 del 06/03/2012;

Considerato che il Gestore ha provveduto ad integrare le schede AIA e il Piano di Monitoraggio e Controllo, adeguandoli a quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi dall'Autorità Competente con riferimento ai valori limite di emissione da rispettare.

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal comma 9 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per intendere il termine entro cui disporre il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA esteso a dodici anni; pertanto la scadenza dell'attuale provvedimento di AIA è da intendersi al 23/12/2021.

Ritenuto che l'assetto impiantistico (di cui alle planimetrie allegate al progetto e relative integrazioni, depositate agli atti) e le condizioni di esercizio proposte risultano rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili per evitare e/o ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente dell'installazione nel suo complesso.

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto fin qui riportato, di dover provvedere ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. alla modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. 1966 del 23/12/2009 e successivamente modificata con provvedimento n. 392 del 06/03/2012 e prorogata con nota prot. 62444 del 23/12/2015, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni come riportate nel dispositivo del presente provvedimento.

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia

Considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1966 del 23/12/2009**, modificata con provvedimento n. 392 del 06/03/2012 e prorogata con nota prot. 62444 del 23/12/2015, per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche elencate nel presente provvedimento riguardanti lo stabilimento denominato Impianto TAF di titolarità della società

Syndial Spa, ora denominata **Eni Rewind spa**, con sede legale in Piazza Boldrini n. 1 in San Donato Milanese (MI) ed operativa alla Via Enrico Fermi n. 4 in Brindisi, così come da progetto presentato, con il rispetto delle ulteriori condizioni e prescrizioni stabilite di seguito:

1. si confermano tutte le prescrizioni, le condizioni, le procedure, le previsioni di monitoraggio e controllo dell'impianto stabilite nel provvedimento n. 1966 del 23/12/2009 e ss.mm.ii. non in contrasto con la presente modifica; tali prescrizioni e condizioni sono valide sia per l'impianto nella configurazione attuale, che per l'impianto nella configurazione futura, in seguito alla messa in esercizio delle modifiche in questione;
2. la scadenza del provvedimento di AIA è fissata al 23/12/2021;
3. le opere oggetto di modifica devono essere realizzate conformemente al progetto presentato con la documentazione a corredo dell'istanza di modifica sostanziale; qualsiasi variazione rispetto al progetto approvato deve essere comunicata ai fini della valutazione dell'Autorità competente;
4. a lavori ultimati, il Gestore è tenuto a trasmettere il certificato di collaudo e di regolare funzionamento di tutte le opere e installazioni oggetto di modifica e deve comunicarne la data di messa in esercizio;
5. in sede di presentazione dell'istanza di rinnovo AIA la società dovrà predisporre una proposta di monitoraggio integrativo finalizzata a verificare il contenimento dell'inquinamento all'interno della barriera idraulica, mediante opportuni punti di monitoraggio collocati esternamente alla stessa e l'effetto dell'emungimento sulla zona di transizione tra acqua dolce e acqua salata e sul cuneo di intrusione salina;
6. il Gestore dovrà – entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento – presentare all'Autorità Competente, per la relativa accettazione, un'estensione delle garanzie finanziarie già prestate in ottemperanza a quanto prescritto nel provvedimento AIA n. 1966 del 23/12/2009 sino a 12 mesi dopo la scadenza del provvedimento AIA, con possibilità di escussione delle medesime nei successivi 12 mesi; resta inteso che – alla luce della sentenza di incostituzionalità che ha coinvolto il R.R. 18/2007 – l'importo delle stesse sarà oggetto di rivalutazione in sede di prossimo riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
7. per la fase di cantiere dovranno essere rispettate tutte le condizioni imposte dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., mentre per le nuove opere da realizzare devono essere rispettate tutte le norme in materia di sicurezza degli impianti e gli adempimenti in materia di prevenzione controllo degli incendi di cui al DPR n. 151/2011 e s.m.i.;
8. il Gestore deve garantire il rispetto dei valori limite, per tutti i comparti ambientali, già stabiliti nel provvedimento n. 1966 del 23/12/2009 e ss.mm.ii., tramite opportuni autocontrolli, la cui frequenza e modalità di svolgimento sono specificati nel Piano di Monitoraggio;
9. il Gestore deve garantire che allo scarico finale delle acque trattate nell'impianto siano rispettati i limiti di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ferma restando la deroga esclusiva, già concessa con provvedimento n. 1966 del 23/12/2009 trattandosi di acque da scaricare nel mare, per i limiti riguardanti le concentrazioni dei cloruri, solfati, boro e fluoruri;
10. inoltre – in applicazione di quanto prescritto alla lettera b) del decreto del MATTM n. 373 del 13/07/2016 di approvazione del *Progetto definitivo di bonifica della falda del sito multi societario di Brindisi* – il Gestore deve garantire altresì che allo scarico finale delle acque trattate nell'impianto siano rispettati i valori limite di emissione associati alle BAT per i seguenti parametri:

Sostanza/parametro	BAT-AEL	Valore limite da rispettare	Valore obiettivo
Indice degli idrocarburi	0,5 – 10 mg/L	5 mg/L	0,5 mg/L
Cianuro libero	0,02 – 0,1 mg/L	0,1 mg/L	0,02 mg/L
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	0,2 – 1 mg/L	0,5 mg/L	0,2 mg/L

11. il Gestore deve garantire, con frequenza di autocontrollo semestrale, per i tre nuovi punti di emissione denominati **E1, E2 A/B, E3 A/B**, il rispetto dei Valori Limite di Emissione indicati nella scheda E – versione marzo 2019, indicati di seguito per comodità di lettura:

Inquinante	E1	E2 A/B	E3 A/B
1,2 – Dicloroetano	4 (mg/Nm³)	---	---
Benzene	---	4 (mg/Nm³)	4 (mg/Nm³)
Cloruro di Vinile	4 (mg/Nm³)	---	---
TVOC	45 (mg/Nm³)	45 (mg/Nm³)	45 (mg/Nm³)

Il gestore dell'impianto di che trattasi è il sig. Gianluca D'Aquila, nato a Siracusa (SR) il 20/05/1971, domiciliato per la carica presso Eni Rewind Spa in San Donato Milanese (MI), Piazza Boldrini 1.

La mancata osservanza delle disposizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia, non espressamente richiamati con il presente atto, oltre all'applicazione delle sanzioni previste comporterà l'applicazione dei provvedimenti di diffida e/o sospensione, nonché eventuale revoca, ai sensi e nei modi di cui al comma 9, art. 29-decies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Sono demandati ad ARPA Puglia, D.to di Brindisi, i compiti di vigilanza e controllo circa l'osservanza di quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione e di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo, con oneri a totale carico del Gestore.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.

Il provvedimento sarà pubblicato sul Portale web della Provincia di Brindisi, nella sezione Ambiente – Impianti AIA, unitamente a tutti i documenti relativi al monitoraggio e al Rapporto AIA, che la società è tenuta a trasmettere con la frequenza stabilita nel provvedimento autorizzativo.

Il presente provvedimento verrà notificato alla società Syndial Spa, identificata in premessa, e verrà trasmesso, per opportuna conoscenza e per i controlli di competenza, ai seguenti soggetti:

- Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- ARPA Puglia – D.to di Brindisi;
- Comune di Brindisi;

- Dipartimento di Prevenzione ASL di Brindisi;
- Consorzio ASI Brindisi;
- MATTM – Divisione III – Bonifiche e risanamento.

Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso entro sessanta (60) giorni ricorso al TAR competente o, entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
- Dott. Pasquale Epifani -

(firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

La sottoscritta, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

La Responsabile del Procedimento

- Ing. Giovanna Annese -

(firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

Brindisi, 28/11/2019

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente

- Dott. Pasquale Epifani -

(firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

Brindisi, 28/11/2019